



PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n. 432 del 18 SET. 2026

Oggetto: Rivalutazione aumenti periodici di anzianità (scatti) biennio 2024/2025 – Provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 Competenze

Cap. Spese per

Somma €
stanziata

Impegni €
assunti

Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

PRESO NOTA IN

€ CONFORMITÀ AL DISPOSITIVO

addi 22/09 2026

IL CAPO SERVIZIO IL CAPO SETTORE

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Capo Settore Il Direttore Amministrativo

Il Responsabile Settore Personale

Dott. Gesualdo Schillaci

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

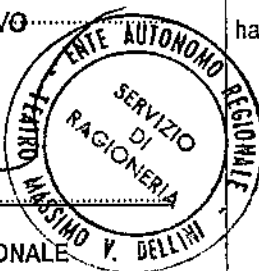
Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno diecimilaentisei

il giorno 18 del mese di settembre

Il Sovrintendente, nominato giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1° del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.



Oggetto: Rivalutazione aumenti periodici di anzianità (scatti) biennio 2024/2025 – Provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- l'art. 17 del CCNL per i Dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche rubricato *aumenti di anzianità* prevede che:
 - *i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire al 4 aprile 1996 per l'anzianità maturata dopo il diciottesimo anno di età presso la stessa Fondazione e nel medesimo livello di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari ...omissis omissis... per ciascun livello di inquadramento;*
 - *i superiori aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. ..essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito ne i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare;*
 - *in caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento;*
 - *fermo restando in ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento;*
 - *per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato al 3.4.96 continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici d'anzianità di cui al CCNL 22.5.92 e in appendice al CCNL richiamato si dispone che i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 30.4.82 per l'anzianità maturata dopo il 18° anno d'età presso lo stesso ente e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione biennale della retribuzione mensile pari a:*
 - (a) un importo corrispondente al valore percentuale di ciascuna maggiorazione biennale - quale risulta dalla colonna 1 della successiva tabella - calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza;*
 - (b) un importo in cifra fissa per ciascuna maggiorazione biennale quale risulta, dall'1.1.83, dalla colonna 2 della successiva tabella.*

omissis...omissis

Le maggiorazioni biennali già maturate devono essere ricalcolate percentualmente sui minimi tabellari di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili.

Nel caso di passaggio di livello, le maggiorazioni biennali già maturate saranno ricalcolate percentualmente sul minimo tabellare di retribuzione del nuovo livello.

Considerato che per effetto dell'accordo di rinnovo del CCNL 13.11.2024 sono variati i minimi tabellari di retribuzione e che quindi occorre procedere alla rivalutazione della parte variabile degli aumenti periodici di anzianità sui nuovi minimi tabellari di retribuzione per il biennio 2024-2025, per i dipendenti aventi diritto;

Preso atto della relazione del Capo del personale e del trattamento economico del 21/05/2026 che si allega e riporta integralmente (Al.2):

Premesso che:

l'art. 17 del CCNL per i Dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche rubricato aumenti di anzianità prevede che:

i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire al 4 aprile 1996 per l'anzianità maturata dopo il diciottesimo anno di età presso la stessa Fondazione e nel medesimo livello di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari ...omissis omissis... per ciascun livello di inquadramento;

i superiori aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. ..essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito ne i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare;

in caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento;

fermo restando in ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento;

Tenuto conto inoltre che con norma transitoria per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato alla data del 03/04/1996 continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici di anzianità di cui al CCNL 22.5.1992 e che in appendice al CCNL ut supra si dispone che i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 30.04.1982 per l'anzianità maturata dopo il diciottesimo anno di età presso lo stesso ente e della medesima categoria di appartenenza avranno diritto indipendentemente da qualsiasi aumento di merito ad una maggiorazione biennale della retribuzione mensile pari a:

un importo corrispondente al valore percentuale di ciascuna maggiorazione biennale quale risulta dalla colonna 1 della successiva tabella – calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza;

un importo in cifra fissa per ciascuna maggiorazione biennale quale risulta dal 01.01.1983, dalla colonna 2 della successiva tabella.

omissis...omissis

Le maggiorazioni biennali già maturate devono essere ricalcolate percentualmente sui minimi tabellari di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili.

Nel caso di passaggio di livello, le maggiorazioni biennali già maturate saranno ricalcolate percentualmente sul minimo tabellare di retribuzione del nuovo livello.

Considerato che per effetto dell'accordo di rinnovo del CCNL 13.11.2024 sono variati i minimi tabellari di retribuzione e che quindi occorre procedere alla rivalutazione della parte variabile degli aumenti periodici di anzianità sui nuovi minimi tabellari di retribuzione per il biennio 2024-2025, per i dipendenti aventi diritto;

Tanto premesso, con Provvedimento del Sovrintendente n. 527 del 16/12/2025 si è disposto di impegnare la spesa relativa alla rivalutazione degli aumenti periodici di anzianità sui nuovi minimi tabellari di retribuzione per il biennio 2024-2025, per i dipendenti aventi diritto come previsto dalla norma transitoria per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato alla data del 03/04/1996 pari all'importo complessivo di €373.334,30. L'Ufficio del trattamento economico con nota del 19/05/2026 ha tuttavia comunicato che la superiore somma si è rivelata insufficiente, trasmettendo il relativo prospetto e che pertanto è necessario integrare di €27.887,19 l'impegno complessivo di spesa, inizialmente assunto pari a €373.334,70, per poter procedere al pagamento della rivalutazione degli scatti al personale collocato in quiescenza nel corso degli anni 2024/2025. I conteggi effettuati vengono riportati in dettaglio nel prospetto allegato, rielaborato da A.B.S. Consult Srl a seguito di un accertamento degli importi ancora da pagare agli aventi diritto pensionati dell'Ente.

La spesa di €27.887,19 graverà nel modo che segue:

Di imputare la spesa di €27.887,19 come di seguito:

quanto ad €18.132,99 al cap. U101117 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 519/24;

quanto ad €4.391,19 al cap. U101117 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 537/24;

quanto ad €4.317,46 al cap. U101118 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 519/24;

quanto ad €1.045,55 al cap. U101118 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 537/24;

Si ritiene pertanto procedere con l'impegno di spesa come sopra indicato e procedere alla liquidazione secondo il prospetto "allegato A".

Atteso che con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 1367/S8 del 12/05/2026 è stata autorizzata la gestione provvisoria dell'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania fino al 31/05/2026 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel Bilancio di Previsione 2025/2027 adottato con Deliberazione n. 20 del 01/08/2025 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e approvato con D.D.G. n. 2686/S8 del 05/08/2025 e che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativi regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare limitate alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Ritenuto, alla luce degli atti sopra citati, di dover procedere al relativo impegno di spesa e liquidazione;

Visti:

- il Provvedimento del Sovrintendente n.527 del 16/12/2025 recante in oggetto *rivalutazione aumenti periodici di anzianità (scatti per il biennio 2024-2025)*.
- la Legge regionale n. 19 del 16 aprile 1986 e successiva legge regionale 19 aprile 2007 n. 8, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania.
- la Legge Regionale n. 9 del 19/04/2007 recante *Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania*.
- lo Statuto e il Regolamento Organico dell'Ente.
- Il D.Lgs. n.165/2001 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale del presente atto per cui nello stesso si intende richiamata e trascritta.

DISPONE

Di autorizzare il pagamento della rivalutazione degli aumenti periodici di anzianità sui nuovi minimi tabellari di retribuzione per il biennio 2024-2025, ai dipendenti aventi diritto come previsto dalla norma transitoria per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato alla data del 03/04/1996 pari all'importo complessivo di €27.887,19 (vedi Allegato A).

Di imputare la superiore somma, come di seguito:

- quanto ad €18.132,99 al cap. U101117 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 519/24;
- quanto ad €4.391,19 al cap. U101117 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 537/24;
- quanto ad €4.317,46 al cap. U101118 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 519/24;
- quanto ad €1.045,55 al cap. U101118 sui fondi residui impegnati col provvedimento n. 537/24;

Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.33/2013), di dare mandato alla segreteria amministrativa di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale dell'Ente raggiungibile all'indirizzo web <https://www.teatromassimobellini.it/>.

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera

